

N. R.G. 31/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Perugia

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudia Matteini	Presidente
dott. Paolo Giuseppe Vadala'	Consigliere Relatore
dott. Paola de Lisio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **31/2018** promossa da:

TECHNO RESTAURI S.R.L. (C.F. 06623291009), con il patrocinio dell'avv. SILVETTI MASSIMILIANO e dell'avv. ERRIGHI EMANUELA (RRGMNL74B67H501R) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVETTI MASSIMILIANO

ATTRICE

contro

ITALSTEM - SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A. (C.F. 00452620552), con il patrocinio dell'avv. STRINATI EMILIANO e dell'avv. CLERICÒ FRANCESCA (CLRFNC61B67F844X) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI 1B 05100 TERNI presso il difensore avv. STRINATI EMILIANO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Techno Restauri srl, come legalmente rappresentata, propone davanti a questa Corte impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale del 26 luglio 2017, depositato presso il Tribunale di Terni il 31 agosto 2017, munito di formula esecutiva il 3 ottobre 2017 e notificato alla parte che ha proposto l'impugnazione, unitamente all'atto di precetto il 10 ottobre 2017.

Nel lodo attualmente impugnato, relativo a un contratto di subappalto, che avrebbe dovuto stipulare con Italsistem, società tecnologie elettromeccaniche Spa, l'attrice Techno Restauri, quale capogruppo di un'ATI il 14 giugno 2012, subappalto concernente lavori sugli impianti elettrico, termico e del gas presso il Palazzo Cidonio dell'Aquila.

L'attrice sarebbe stata inadempiente alla stipula secondo la domanda arbitrale svolta da Italstem Spa, dopo avere incaricato l'Ing. Siano della CISA srl di formulare l'offerta economica e di elaborare i relativi computi metrici, per cui in tesi sarebbe stata responsabile del danno consistente nei costi di progettazione, nelle spese per la predisposizione del computo estimativo, nel mancato guadagno e nell'ingiustificato arricchimento da parte di Techno Restauri, quantificato nella domanda arbitrale nella misura complessiva di € 543.215,58.

La Techno Restauri, nel lodo impugnato, era stata condannata al pagamento, in favore di Italstem Spa, delle somme di € 50.274,50 oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese per la collaborazione dell'Ing. Siano, della somma di € 6.000,00 oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese interne per l'esecuzione del contratto e infine, al pagamento della somma di € 70.000,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per *perdita di chance*, oltre al pagamento delle spese per l'arbitrato e al rimborso di metà delle spese di difesa tecnica, spese tutte liquidate nel dispositivo del lodo impugnato.

Deduce parte attrice i seguenti motivi di nullità:

- a) violazione dell'art. 829 comma 1 n. 1 c. p. c., per inesistenza e/o nullità della clausola compromissoria, derogatoria della competenza dell'A.G.O. e conseguente incompetenza dell'arbitro unico nominato, come da disconoscimento eseguito ai sensi degli artt. 214 c. p. c. e 2702 c. c. (perché non riconducibile al legale rappresentante della società, né ad altro soggetto, munito di poteri rappresentativi quale il suo procuratore speciale), della propria sottoscrizione della scrittura privata, denominata "*intese precontrattuali per sviluppi commerciali*", dalla quale sarebbe derivata a carico dell'attrice l'obbligazione per l'affidamento del subappalto e la conseguente responsabilità da inadempimento; Italstem non aveva mai richiesto la verifica del documento o delle sottoscrizioni disconosciute, per cui le sarebbe stata preclusa la sua utilizzazione nel giudizio arbitrale e l'arbitro aveva errato nell'aver ritenuto che il disconoscimento non fosse esauriente e come tale, non determinante l'obbligo di Italstem di richiedere la verifica della scrittura e la parte avversa era in grado, tramite la visura camerale di Techno Restauri, d'individuare chiaramente gli organi rappresentativi di quest'ultima, così assolvendo l'obbligo di richiedere la verifica della predetta scrittura; l'assenza dell'originale della convenzione arbitrale notificata, non poteva sollevare la parte avversa dall'adempiere il proprio onere probatorio, producendolo in giudizio (trattandosi di copia fotostatica del documento), risultando privi di rilievo gli argomenti, spesi dall'arbitro in merito a una presunta accettazione del contratto tramite il comportamento delle parti anche successivo alla sua stipulazione; in ogni caso, la clausola compromissoria non era stata espressamente sottoscritta dalle parti, essendo contenuta sul documento un'unica sottoscrizione, infine, le modalità di trasmissione del documento per posta elettronica non garantivano alcuna certezza circa la sua provenienza dal soggetto, in assenza d'indicazione della persona fisica che aveva agito per la società e/o dei suoi poteri rappresentativi;
- b) violazione dell'art. 829 comma 1 nn. 4 e 12 c. p. c., perché il lodo era stato pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale e comunque, su domanda nuova, segnatamente per la domanda svolta da Techno Restauri in merito alla dedotta perdita di chance, quando le domande



originarie riguardavano esclusivamente il danno emergente e il mancato guadagno da inadempimento contrattuale e pertanto la domanda ulteriore, proposta anche in violazione dell'art. 16 del Regolamento della CCIA e avente quale titolo una presunta responsabilità precontrattuale, non poteva essere esaminata dall'arbitro, che al più avrebbe potuto liquidare il compenso per l'attività di esecuzione del computo metrico-estimativo, oggetto del contratto, che concerneva esclusivamente il presunto subappalto, derivante dall'aver affidato i lavori di ristrutturazione di Palazzo Cidonio a un'ATI, composta dall'attrice non già con la società Frasa, originariamente indicata, ma con altre tre diverse società, per cui era venuta meno la condizione sospensiva, cui era stato sottoposto il contratto;

- c) violazione dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., per contraddittorietà delle disposizioni del lodo, atteso che nel corso dell'istruttoria lo stesso Ing. Siano aveva confermato, sentito quale teste, di non avere mai percepito alcun pagamento da parte d'Italstem per l'attività svolta, per cui non poteva pervenirsi all'accoglimento della richiesta di condanna dell'attrice al rimborso delle spese, in tesi sostenute (o "assunte", secondo l'espressione utilizzata dall'arbitro, da Italstem per l'esecuzione del contratto), per cui si era determinato in concreto un ingiustificato arricchimento della parte vittoriosa, peraltro attuato tramite una pretesa creditoria, sulla quale già gravava la prescrizione; inoltre, il rimborso delle spese liquidate sul presupposto che esse fossero state affrontate da Italstem, per dare esecuzione al contratto, era stato illegittimamente disposto dall'arbitro, sulla base di criteri equitativi nonostante in sentenza fosse stato espressamente affermato che non vi era prova delle attività poste in essere dal personale della Italstem in collaborazione con l'Ing. Siano.

Con provvedimento reso in corso di causa, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, proposta da parte attrice e all'udienza del 27 febbraio 2020 entrambe le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, mentre il Collegio giudicante ha concesso loro i termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale oggetto del presente giudizio è infondata e deve essere rigettata.

Invero, come già affermato da questa Corte nel provvedimento del 10 maggio 2018, con il quale è stata negata l'inibitoria, assumendosi l'inesistenza dei gravi motivi per la sua concessione, gli apparenti profili di nullità sottoposti all'ambito di cognizione di questa Corte investono esclusivamente questioni di merito, non sottoponibili al sindacato del Giudice nel giudizio d'impugnazione del lodo.

Il profilo di nullità dedotto dalla parte sub a), in particolare, è infondato, perché la presunta violazione, da parte dell'arbitro, delle regole di cui agli artt. 214 ss. c. p. c. e 2719 c. c., in tema di disconoscimento della scrittura privata con la quale è stata stabilita dalle parti la clausola compromissoria e la conseguente negazione della competenza arbitrale, costituisce una questione attinente alla valutazione delle prove dedotte nel giudizio arbitrale, sulla quale non è consentito il sindacato del Giudice sotto il profilo dell'ipotizzata violazione dell'art. 829 comma 1 n. 1 c. p. c., configurandosi quindi il presunto errore quale un errore di fatto, non già di diritto, né potendosi censurare l'affermazione della competenza arbitrale, dal medesimo punto di vista.

L'onere probatorio di produrre in giudizio l'originale del contratto, con il quale le parti hanno pattuito la clausola compromissoria, competeva alla parte che ha proposto l'impugnazione e che lo possedeva, per cui anche indipendentemente dalla proposizione dell'istanza di verifica in epoca successiva al disconoscimento della scrittura, secondo una previsione contenuta nelle norme di rito, ma non automaticamente applicabile al giudizio arbitrale (la loro applicazione integrale dipende esclusivamente dalla volontà delle parti),

La questione della responsabilità precontrattuale, compresa nel secondo motivo d'impugnazione e intesa quale violazione del principio dell'inammissibilità per novità della domanda formulata in sede di



procedimento arbitrale dalla parte, poi risultata vittoriosa, è superata dall'aver l'arbitro ritenuto l'esistenza di un inadempimento contrattuale e come indicato anche nel provvedimento interinale reso da questa Corte, non vi erano ragioni che giustificassero la tesi, secondo la quale si era verificata una preclusione, che impediva alla parte di sollevare una domanda nuova.

Essa non risulta formalmente tale, perché la condanna della parte che ha impugnato il lodo è intervenuta a seguito della declaratoria di un inadempimento contrattuale, chiaramente espresso in tali termini, né nella motivazione si fa alcun riferimento a una responsabilità precontrattuale, che è equiparata a quella nascente da fatto illecito.

Non è parimenti ravvisabile la violazione del divieto di nuove domande, perché come già indicato nell'ordinanza interinale emessa da questa Corte, l'art. 183 c. p. c. non è stato recepito formalmente come applicabile al procedimento arbitrale (non risultando alcuna volontà espressa in tal senso dalle parti nella clausola compromissoria o prima dell'instaurazione dell'arbitrato).

Altra questione sulla quale questa Corte deve richiamare quanto già indicato nell'ordinanza provvisoria, è quella dell'omessa sottoscrizione della clausola compromissoria da parte della società che impugna il lodo arbitrale.

L'assenza di specifica approvazione della clausola non rileva, trattandosi di pattuizioni intercorsa tra imprese e non già tra impresa e consumatore.

Non si applicano, quindi, gli articoli 1341 e 1342 c. c. in tema d'invalidità per assenza di specifica sottoscrizione di una clausola vessatoria.

Ultimo motivo è quello inerente la violazione dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., per dedotta contraddittorietà tra le disposizioni del lodo.

In astratto e senza entrare nel merito del motivo d'impugnazione, va detto che la contraddittorietà tra diverse disposizioni del lodo non rileva ai fini del vizio dedotto dalla parte, potendo comunque e in ogni caso essere suscettibile di ricostruzione l'*iter* logico, che ha condotto l'arbitro alla stesura della motivazione della decisione e non profilandosi l'assoluto difetto di quest'ultima, che solo potrebbe rilevare ai fini dell'annullamento di un lodo, nel quale si profila come dirimente soltanto il vizio concernente la mancata congruenza logica del *decisum* rispetto alla motivazione, non potendosi, come in precedenza affermato, dare alcuna importanza a mere censure di merito, di per sé precluse nell'ambito del giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale.

Anche l'ultimo motivo d'impugnazione, pertanto, deve ritenersi disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'impugnazione;

condanna altresì la parte che l'ha proposta a rimborsare alla parte convenuta nel presente giudizio le spese di lite, che si liquidano in € 3.308,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;

dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del doppio del C. U. ai sensi di legge.

Perugia, 21 luglio 2020

Il Consigliere Relatore

Dott. Paolo Giuseppe Vadala'

Il Presidente

Dott. Claudia Matteini

